



**N. 1185-A**

*Relazione orale*  
*Relatore MARTI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,  
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

**Comunicato alla Presidenza il 17 luglio 2024**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2  
della legge 15 luglio 2022, n. 106

**presentato dal Ministro della cultura**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2024**

## INDICE

### Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 3
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione ..... » 5

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

**sul disegno di legge**

10 luglio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su emendamento**

17 luglio 2024

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TESTOR)

**sul disegno di legge**

10 luglio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su emendamento**

17 luglio 2024

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106**

Art. 1.

*(Proroga di termini)*

1. All'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

Art. 1.

*(Proroga di termini)*1. *Identico.*

**2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente all'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera *l-bis*) del medesimo comma 1.**

Art. 2.

*(Entrata in vigore)**Identico.*





€ 1,00